

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1580)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1961 (V. Stampato n. 2049)

d'iniziativa del deputato RUSSO SPENA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 29 MAGGIO 1961

Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonché delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono il grado di maggiore al compimento di dieci anni di permanenza nel grado di capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto dieci anni di permanenza nel grado di capitano, sono promossi maggiori con decorrenza dalla data anzidetta.